



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALANGA, GASPARRI, BARANI, AURICCHIO, BONFRISCO, BRUNI, CARDIELLO, CARIDI, D’AMBROSIO LETTIERI, FASANO, FLORIS, FORMIGONI, GIOVANARDI, LANGELLA, LIUZZI, Eva LONGO, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, RAZZI, RUVOLO, SCAVONE, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, TARQUINIO, VILLARI, ZIZZA e ZUFFADA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2015

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sanzioni cautelari per le cariche regionali e gli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, sull'onda emotiva della pur legittima indignazione popolare per i numerosi episodi di corruzione portati alla conoscenza dell'opinione pubblica, particolarmente insopportabili in un contesto, come quello che il Paese vive ormai da anni, di sacrifici e disagi economici ed esistenziali diffusi, fu approvata, da un Parlamento certamente un po' frettoloso, la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto una serie di disposizioni dirette a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno corruttivo all'interno della pubblica amministrazione.

Nel quadro di questa complessa e articolata disciplina, è stata inoltre prevista una delega legislativa al Governo per introdurre «un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (articolo 1, comma 63).

Tale delega è stata successivamente attuata con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La legge delegata, oltre a delineare una nuova disciplina dell'incandidabilità rispetto al contesto nazionale ed europeo (capi I e II), per poi proseguire occupandosi dei livelli sub-statali (capi III e IV) ed infine prevedere alcune disposizioni comuni ai due ambiti (capo V), ha poi regolato, su basi anche innovative, il tema della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali.

Con riferimento alle cariche regionali, viene in rilievo la norma portata dall'articolo 8 che stabilisce, tra l'altro, che siano sospesi

di diritto il presidente della giunta regionale, l'assessore e il consigliere regionale che riportino una condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*.

La lettera *c)* si riferisce, in particolare, alle condanne per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis codice penale ovvero tutti i delitti contro la pubblica amministrazione.

Numerose sono state da subito le voci critiche sulla legittimità costituzionale della normativa delegata sotto diversi profili sia di carattere formale che sostanziale.

Tra tutti si è subito imposto, per i suoi riflessi applicativi immediati, quello della affermata retroattività della sua efficacia, che si è voluta sostenere anche rispetto a condanne riportate per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge.

Sul punto non si può ignorare che il TAR Campania, con una recente ordinanza, ha deciso di inviare gli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (aventi ad oggetto, rispettivamente, l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e la sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) ed ha sospeso l'efficacia del provvedimento del prefetto di Napoli di accertamento costitutivo della sussistenza della causa di sospensione del ricorrente dalla carica di sindaco del comune di Napoli.

Tale decisione risulta essere stata adottata, soprattutto, alla stregua dell'inevitabile riconoscimento della natura sanzionatoria dell'istituto della sospensione.

L'applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria, anche di natura non penale, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, infatti, urta con la pienezza ed il regime rafforzato di diritti costituzionalmente garantiti, tutte le volte in cui la Carta rimette alla disciplina legislativa il regime ordinario di esercizio di quel diritto.

Peraltro, a tale profilo di criticità, già autorevolmente riconosciuto dai giudici amministrativi, se ne aggiunge uno ulteriore rappresentato da quella particolare forma di violazione del principio di uguaglianza che si realizza quando, irragionevolmente, si riserva un trattamento sanzionatorio diverso a fattispecie analoghe.

Ci si riferisce, in particolare, alla disparità di trattamento riservato, riguardo al tema della sospensione dalla carica, ai consiglieri regionali rispetto ai parlamentari.

È evidente che si tratta, in entrambi i casi, di cariche elettive in organi legislativi e di sindacato e che non sussiste alcun rico-

noscibile motivo per prevedere per gli uni quello che non è previsto per gli altri.

E, tuttavia, così non è poiché il testo unico portato con il decreto legislativo n. 235 del 2012 non prevede, per una scelta certamente opportuna sotto il profilo dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e della tutela delle prerogative dei titolari di compiti legislativi, alcuna sospensione per i parlamentari.

Né può essere in alcun modo ad essa assimilata, sia per presupposti sostanziali che per procedure ed effetti, la cosiddetta incapacibilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare di cui all'articolo 3 dello stesso testo unico.

I gravi ed insanabili vizi dai quali è affetto, in queste parti, il decreto legislativo impongono, in conclusione, di procedere con la strada, più semplice e diretta, dell'abrogazione dell'istituto della sospensione per i consiglieri regionali e gli amministratori locali in conseguenza di sentenza non definitive e, dunque, in regime di presunzione costituzionale di innocenza di questi eletti dal popolo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 8, in materia di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali, è abrogato;

*b)* l'articolo 11, in materia di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, è abrogato.